



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI,
GHIZZONI e FABBRI**

(V. Stampato Camera n. 559)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 2014*

**Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale
e depistaggio**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Inquinamento processuale e depistaggio*). - È punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma, del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-bis. - (*Circostanze aggravanti*).
- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è

della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-*bis*,».

7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».